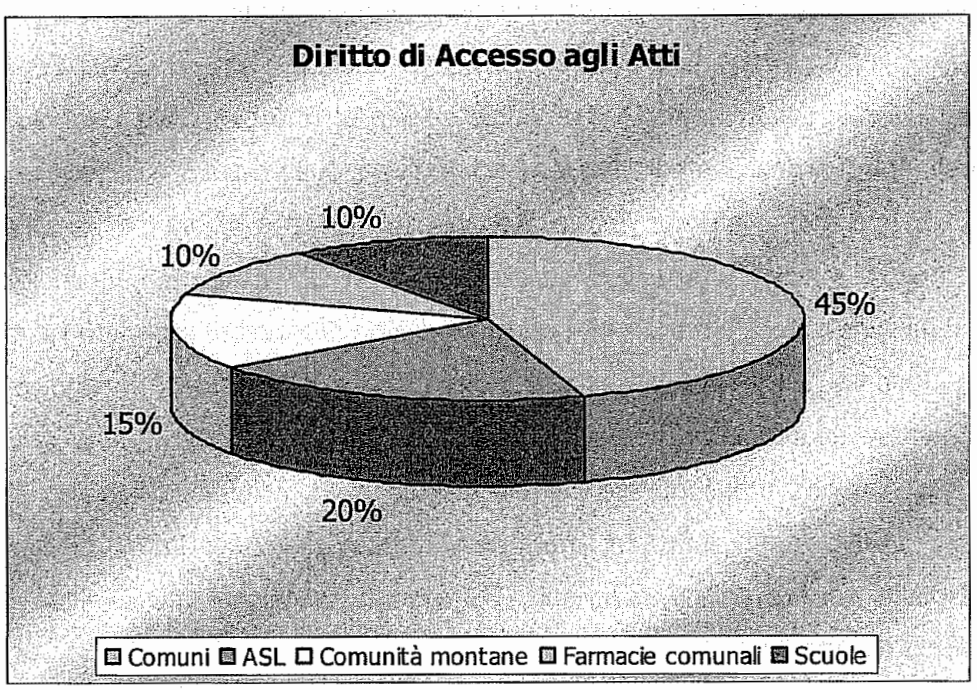
5.12 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI



Anche quest'anno sono state numerosissime le pratiche aperte in materia di diritto di accesso agli atti che hanno riguardato il riesame di provvedimenti di diniego, di differimento o di silenzio rifiuto facendo registrare un incremento rispetto all'anno passato.

Nella maggior parte dei casi attraverso i sopradetti provvedimenti di riesame, l'Amministrazione interessata ha proceduto a riconsiderare la propria decisione evitando in tal modo l'instaurarsi di lunghe e costose controversie giudiziarie.

In altri casi l'Ufficio è riuscito, attraverso un'azione di mediazione, a fare in modo che il cittadino ottenesse la copia degli atti richiesti dall'Aministrazione coinvolta, senza dover emettere alcun provvedimento di riesame, ottenendo notevoli risultati grazie anche alla collaborazione dimostrata dalle amministrazioni stesse.

In altre occasioni l'Ufficio ha invece ritenuto legittimo il rifiuto opposto al cittadino che per vati motivi aveva presentato istanze che

effettivamente non erano corredate di tutti gli elementi di cui all'art. 22 della L. 241/90.

Questi alcuni dei casi più importanti.

5.12.1 Il diritto di accesso prevale ogni qualvolta è funzionale al diritto di difesa

Una dottoressa, tramite il suo avvocato di fiducia, chiedeva al Difensore civico, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90, il riesame del provvedimento di accoglimento parziale adottato dal Dirigente dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico di una Azienda Sanitaria, in merito alla richiesta di accesso agli atti relativi all'estrazione di copie di alcuni documenti quali la "consegna infermieristica" e il "rapporto notte", dai quali risultava che la medesima era in servizio quale guardia medica presso il reparto di Geriatria.

Il Dirigente aveva accolto parzialmente la richiesta in quanto aveva ritenuto che tali atti contenessero dati sensibili relativi allo stati di salute di un paziente.

L'Ufficio tuttavia aveva ritenuto accoglibile tale richiesta in quanto la stessa dottoressa aveva specificato che i documenti erano indispensabili per poter validamente resistere nel giudizio intentato nei suoi confronti dallo stesso paziente.

Si riteneva infatti che in capo alla stessa poteva riscontrarsi l'interesse per la tutela di una particolare situazione giuridicamente rilevante quale quella, peraltro, di rango costituzionale, del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Il Difensore civico evidenziava inoltre che nel caso di specie, se era vero che l'accesso era stato richiesto nella prospettiva di un esercizio del pieno diritto di difesa in seno ad un giudizio risarcitorio, nel quale sono prevalentemente in gioco posizioni di tipo patrimoniali, era vero anche, dall'altra parte, che il rischio di compromissione della sfera riservata del paziente era oltremodo ridotto, considerando infatti che tra i titolari dei diritti

configgenti nella vicenda amministrativa, innescata dall'esercizio dell'actio ad exhibendum, era già in corso un giudizio nel quale lo stesso paziente aveva avanzato una pretesa patrimoniale avente la premessa proprio sul suo stato di salute.

Pertanto, considerando che le condizioni di salute del paziente costituivano il fondamento dell'azione in giudizio avverso il medico istante, non poteva ritenersi in dubbio, alla stregua di una valutazione in concreto, il carattere davvero minimo del grado di coinvolgimento della dignità e della privacy del paziente medesimo.

Anche in questo caso le valutazioni espresse dal Difensore civico venivano accolte con favore dal Dirigente del servizio URP che, rivalutando la richiesta di accesso presentata dall'interessata, comunicava alla stessa la disponibilità a ritirare i documenti richiesti previo il pagamento del costo di riproduzione di copia, aderendo in toto al parere espresso in merito dallo scrivente.

5.12.2 Associazione Consumatori: ha diritto all'accesso

Questo Ufficio si esprimeva nel senso di ritenere accoglibile la richiesta di accesso agli atti presentata da un'Associazione di Consumatori intesa ad ottenere la visione e la copia dei dati relativi ai costi del servizio idrico integrato di un Comune alla quale il Responsabile del Settore Affari Generali dello stesso Ente aveva negato l'accesso.

Nel caso di specie lo scrivente aveva ritenuto accoglibile tale richiesta in quanto la stessa non comportava alcuna attività amministrativa di ricerca, indagine o ricostruzione storica ed analitica di provvedimenti con un aggravamento sulle attività istituzionali del Comune, come invece obiettato dal Responsabile del Settore Affari Generali, in quanto aveva per oggetto dati comunque già formati ed esistenti nel bilancio e nel conto consuntivo (peraltro atti pubblici) dello stesso Comune.

Inoltre, lo stesso Responsabile aveva negato l'accesso in quanto non aveva riconosciuto in capo all'Associazione dei Consumatori istante l'interesse concreto diretto ed attuale a tutela di una situazione giuridicamente rilevante.

Al riguardo l'Ufficio precisava la sussistenza di tale interesse determinato dalla pendenza presso la C.C.I.A.A. di un esposto denuncia da parte della medesima Associazione nei riguardi della Amministrazione comunale quale gestore in economia del ciclo idrico integrato.

Nello stesso esposto veniva denunciata la violazione delle disposizioni sulle tariffe idriche in danno dei consumatori, pertanto i dati richiesti erano funzionali all'azione esercitata dall'Associazione nei confronti del Comune, poiché la corretta imputazione dei costi del servizio pubblico in parola, così come riportato in valori assoluti nel bilancio, costituiva elemento essenziale per la determinazione della relativa tariffa ex art. 117 D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Affari Generali comunicava a questo Ufficio in data 5.12.05 di aver debitamente accolto la richiesta di accesso presentata dall'Associazione sopradetta accettando le considerazioni dinanzi esposte contenute nel provvedimento di riesame del Difensore civico.

5.12.3 Diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei Consiglieri comunali

Si rivolgeva a questo Ufficio un Consigliere di minoranza di un Comune per esprimere alcune censure sull'operato della stessa Amministrazione comunale in tema di diritto di accesso agli atti dei consiglieri.

In particolare, il Consigliere lamentava il fatto che il Comune aveva negato l'accesso agli atti inerenti la commissione edilizia in quanto, secondo le norme trasfuse nel regolamento comunale sulle "modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi" trattavasi di atti gestionali e non politici, e pertanto esclusi dalla competenza del Consiglio comunale.

Lo scrivente interveniva nei confronti della medesima Amministrazione comunale facendo presente che al riguardo l'art. 43 del D. Lgs. n°. 267/2000 riconosceva ai consiglieri il diritto di ottenere dal Comune, nonché dalle Aziende o Enti da esso dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.

Tra l'altro la giurisprudenza maggioritaria aveva più volte ribadito che il diritto di accesso dei consiglieri ricomprendesse tutti quegli atti, ancorché non strettamente riferiti alle competenze del Consiglio comunale, ma comunque inerenti le potenziali esplicazioni del munus di cui ciascun consigliere comunale risultava investito, per cui tale diritto doveva ricomprendere sia agli atti gestionali che quelli rientranti nelle competenze della burocrazia comunale (parere C.d.S. 44849 del 17.12.03).

D'altronde il mandato di consigliere non avrebbe potuto essere pienamente espletato ove fosse stato interdetto di accedere ad una parte degli atti posti in essere dai vari organi dell'Amministrazione.

L'Ufficio faceva altresì presente che una qualunque limitazione sarebbe stata un restringimento della possibilità di intervento sia in senso critico, sia in senso costruttivo, incidendo negativamente sulla possibilità di integrale espletamento del mandato ricevuto da ciascun consigliere.

Al riguardo veniva annoverava la recente pronuncia del C.d.S. n° 4900 del 9.12.04 con la quale si affermava che al consigliere doveva essere sempre garantita la visione di tutta quella documentazione che riguardava in ogni caso il suo ruolo di tutela dell'interesse pubblico, facendo notare come non occorressero particolari motivazioni affinché l'Amministrazione fosse stata obbligata a rispondere.

Lo scrivente puntualizzava altresì che la giurisprudenza, pur essendo concorde nell'attribuire ai consiglieri un'ampia facoltà di accesso agli atti, riteneva tuttavia necessario che tale facoltà fosse comunque espletata senza ostare al regolare svolgimento dell'attività amministrativa, prevedendo che l'istanza di accesso doveva essere il più possibile precisa e che i documenti in essa richiesti dovevano essere individuati o individuabili, non sussistendo l'obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di svolgere attività di

ricerca o di indagine (C.d.S. 5109 del 26.04.00 – 6293 del 13.11.02 – Circolari del Ministero dell'Interno n° 50 M/2107/A del 15.06.98 – n. 24 M/2107/A del 9.03.99 trasmesse a tutti i Comuni).

Pertanto lo scrivente richiamava l'attenzione del Comune che in una nota successiva comunicava di aver concesso quanto richiesto dal consigliere di minoranza accogliendo le considerazioni dinanzi espresse.

5.12.4 Il proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione ha un interesse qualificato ad accedere agli atti

Il Direttore dell'ARTA opponeva il silenzio rifiuto alla richiesta di accesso presentata da un cittadino ed intesa ad ottenere l'estrazione di copia della documentazione relativa ai rilievi tecnici su richiesta di un Comune effettuati dalla stessa Agenzia regionale ed in funzione dell'autorizzazione a costruire relativa alla ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato confinante con la proprietà dell'istante.

Su richiesta dello scrivente di dare contezza sui motivi che ostacolavano l'accoglimento dell'istanza in parola, il Direttore dell'Ente precisava che la funzione dell'ARTA nel caso di specie di accertamento tecnico che tendeva a verificare che l'edificio oggetto di ristrutturazione fosse stato in linea con i limiti dettati dalle norme del DPCM 8/7/2003, era meramente strumentale ed accessorio nell'ambito del procedimento di competenza comunale e che inoltre si era ritenuto che l'istante quale "mero vicino di casa" non avesse alcun interesse qualificato che giustificava una funzione quantomeno partecipativa del soggetto stesso al procedimento in corso.

L'Ufficio di tutt'altro avviso, e ritenendo fondate le motivazioni dell'interessato, emetteva un provvedimento di riesame della richiesta di accesso agli atti, facendo presente che la giurisprudenza è costante nel riconoscere una posizione di interesse legittimo in capo al proprietario di un

immobile sito nella zona interessata alla costruzione o a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa e che lamenti la violazione delle norme urbanistiche.

Inoltre la stessa giurisprudenza prevede che in tali ipotesi non dovesse essere data altra dimostrazione di una sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale.

Tra l'altro, il fatto che fosse anche pendente un giudizio dinanzi al TAR tra l'interessato e chi aveva chiesto la concessione edilizia, costituiva una motivazione aggiuntiva ai fini dell'accesso agli atti considerando che il diritto di accesso prevale ogni qual volta la documentazione richiesta sia strettamente funzionale alla difesa giurisdizionale dei propri interessi.

Anche questo provvedimento diventava esecutivo stante il mancato provvedimento confermativo da parte del Direttore dell'ARTA nei successivi 30 giorni dalla data di ricezione di quello di riesame del Difensore civico.

5.12.5 Gli atti relativi ad una procedura concorsuale sono accessibili ai partecipanti

Tra le molteplici richieste di riesame del diniego di accesso agli atti perveniva al Difensore civico quella di un cittadino che aveva partecipato ad un pubblico concorso presso una Azienda Sanitaria Locale, il quale si era visto ingiustamente negato il diritto di visionare la documentazione del concorso medesimo.

Una volta verificata la fondatezza delle suddetta richiesta, anche attraverso approfondite ricerche ed esame della dottrina e della giurisprudenza in materia, Il Difensore civico provvedeva a trasmettere all'Azienda Sanitaria coinvolta nella vicenda un provvedimento di riesame, ex art. 25 L. 241/90, con il quale riteneva accoglibile l'istanza del partecipante, sussistendo i presupposti essenziali indicati nell'art. 22 della menzionata fonte normativa.

Nello stesso provvedimento lo scrivente faceva presente che la giurisprudenza costante e di vertice era orientata nel ritenere che il candidato ad una procedura concorsuale o para concorsuale è portatore di un interesse sicuramente differenziato da quello della pluralità degli appartenenti alla comunità, e cioè l'interesse alla regolarità delle procedure stesse, in funzione della tutela di una posizione rilevante giuridicamente come quella di partecipante agli esami.

Tali considerazioni venivano accolte dalla Amministrazione de quo, tanto che la stessa non adottava alcun provvedimento confermativo richiesto di diniego nei successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico concedendo il diritto di accedere alla documentazione richiesta.

5.12.6 Il piano di recupero adottato e non ancora approvato non è un documento accessibile

Un architetto chiedeva al Difensore civico di esprimersi sul diniego opposto dal responsabile dell'Area Tecnica di un Comune in merito alla richiesta di accesso agli atti relativa all'estrazione di copia del piano di recupero adottato e non ancora approvato.

Nel caso di specie lo scrivente, una volta esaminata tutta la documentazione inerente il caso, faceva rilevare all'interessato che la sua richiesta risultava carente dell'interesse personale ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale veniva chiesta l'estrazione di copia che, nel caso di specie, avrebbe potuto tradursi nella eliminazione o nella limitazione dello ius edificandi.

Inoltre il piano di recupero adottato e non ancora approvato, oggetto della richiesta di accesso, andava equiparato ad un piano particolareggiato, avendo natura di strumento urbanistico di attuazione del PRG e quindi avente funzioni pianificatorie, per cui i relativi documenti preparatori non potevano essere soggetti all'accesso ai sensi del combinato disposto di cui

all'art. 24 comma 6 e dell'art. 13 comma 1 della L. 241/90, prima della sua definitiva approvazione.

Tra l'altro lo scrivente faceva presente che, con la pubblicazione del Piano di Recupero, si era comunque realizzato il diritto di accesso da parte di tutti i cittadini ai quali comunque la legge attribuisce la facoltà di estrarre copia dello strumento urbanistico in parola al momento del suo perfezionamento con l'avvenuta e definitiva approvazione.

5.12.7 Accesso agli atti: le richieste devono essere motivate

Il Difensore civico riteneva legittimo il rifiuto tacito opposto dal Direttore di una APT in merito ad una richiesta di accesso agli atti avanzata da un cittadino.

In questo caso lo scrivente faceva rilevare che tale richiesta era stata presentata fuori dai termini previsti dal V comma dell'art. 25 L. 241/90 che prevede che contro la decisione sulla istanza di accesso espressa dalla P.A. con procedimento formale, oppure in caso di silenzio rifiuto serbato per 30 giorni consecutivi, l'interessato può presentare ricorso nei successivi 30 giorni a pena di decadenza così come anche esplicitato dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S. 1537 Sez. V del 12.12.95).

Inoltre, al di là della predetta inammissibilità, dall'esame contestuale del carteggio messo a disposizione dallo stesso interessato e anche dagli ulteriori elementi di giudizio forniti dal Direttore dell'APT, la medesima richiesta di accesso agli atti risultava comunque carente di motivazioni in quanto, il solo interesse alla documentazione non poteva valere di per sé a legittimare la richiesta stessa che comunque doveva fondarsi su una posizione soggettiva, ancorché non necessariamente di diritto soggettivo, ma comunque tutelata dall'ordinamento giuridico.

Tra l'altro, il documento per il quale si chiedeva l'estrazione di copia, era stato anche oggetto di pubblicazione mediante affissione all'albo

Aziendale per sette giorni dunque ampiamente conosciuto o conoscibile da parte di tutti i cittadini.

Pertanto il Difensore civico riteneva, per le motivazioni anzidette, legittimo il rifiuto opposto dal Direttore dell'Agenzia di Promozione e Turismo.

5.12.8 Anche le società private che gestiscono un pubblico servizio sono soggette alla disciplina dell'accesso agli atti

Si rivolgeva al Difensore civico un cittadino lamentando la mancata consegna, da parte di una società a prevalente capitale pubblico che gestiva le farmacie comunali, di una copia dello Statuto della stessa.

Al riguardo l'Ufficio chiedeva al Dirigente della medesima società di far conoscere i motivi che erano di ostacolo alla richiesta avanzata dall'interessato rammentando tuttavia che in tutti i casi in cui un soggetto esplichi attività rivolta a realizzare fini sociali deve comunque trovare applicazione la disciplina sull'acceso ai documenti amministrativi, in quanto la caratterizzazione pubblicistica dell'attività rendeva irrilevante la natura privatistica o la veste societaria dell'ente.

Lo stesso Dirigente faceva presente che l'assetto societario costituito da una società di capitali il cui scopo per previsione normativa è esclusivamente lucrativo, escludeva, ipso facto, che le attività posta in essere dalla società farmacie Comunali fossero rivolte a realizzare fini sociali.

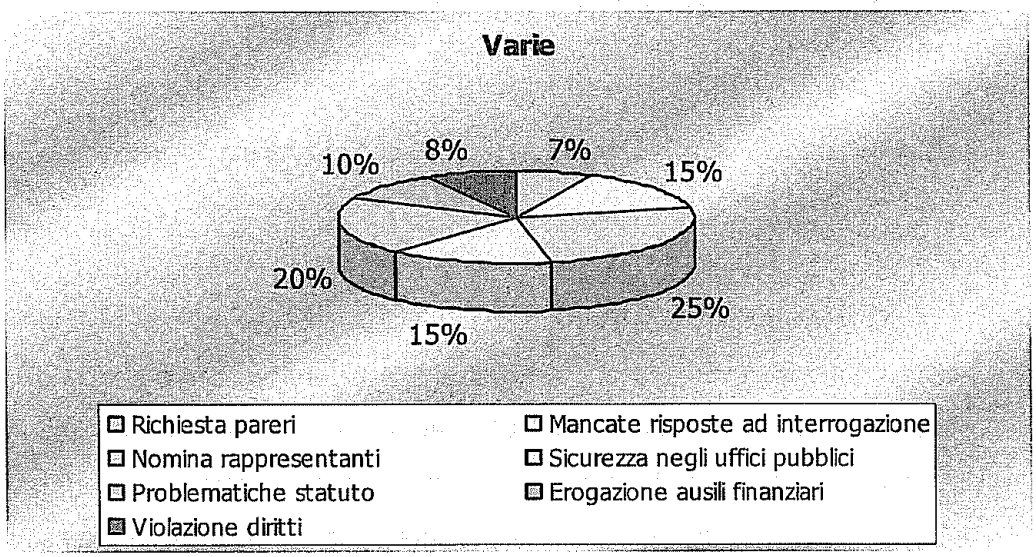
Su tali affermazioni lo scrivente precisava che l'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, pur facultando gli enti locali a gestire i pubblici servizi anche a "mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio con la partecipazione di più soggetti pubblici o privati", aveva indicato un modello alternativo di gestione assolutamente compatibile con finalità e connotati sostanzialmente pubblici.

Coerentemente con tale impostazione anche il Consiglio di Stato aveva più volte affermato che la forma di gestione privatistica sopra

descritta, tuttavia caratterizzata da attività di pubblico interesse, non si poneva in contraddizione con il fine societario lucrativo previsto dall'art. 2247 C.C..

Su tali insistenti sollecitazioni interveniva il Direttore Generale del Comune il quale, accogliendo quanto affermato dallo scrivente, comunicava all'interessato la disponibilità ad ottenere copie dello statuto richiesto relativo alle società che gestiva le farmacie comunali.

5.13 VARIE



Numerose ed eterogenee le questioni trattate nell'ambito di questo settore residuale.

Quelle più ricorrenti sono state sicuramente le problematiche attinenti alla dialettica tra i vari gruppi politici all'interno degli organi di governo locali, che hanno riguardato per lo più la mancata risposta ad interrogazioni consiliari o la mancata nomina dei consiglieri nell'ambito delle Comunità Montane.

Diverse sono state anche le istanze con le quali gli stessi consiglieri chiedevano al Difensore civico di esprimere un parere sull'attività posta in essere dall'ente locale attraverso deliberazioni circa presunte illegittimità contenute nelle stesse.

In questi casi, pur non rientrando tra i doveri di questo Ufficio quello di fornire consulenza giuridica, lo scrivente tuttavia ha sempre considerato con attenzione gli esposti presentati richiamando comunque l'attenzione dell'ente locale qualora venivano ravvisate alcune incongruenze nell'operato dello stesso.

Altri quesiti nei quali lo scrivente è stato chiamato ad esprimersi hanno riguardato anche presunte illegittimità nell'affidamento di incarichi

esterni, nonché sulla presunta condizione antigiuridica di un assessore comunale.

Questi alcuni dei casi più importanti.

5.13.1 Cittadino emigrante costretto a richiedere il permesso di soggiorno

Si rivolgeva al Difensore civico un cittadino per lamentare che da circa 4 anni aveva chiesto al Responsabile del Servizio Demografico di un Comune di essere cancellato dall'AIRE ed essere iscritto all'anagrafe dei residenti, senza tuttavia ricevere alcuna formale comunicazione in merito.

L'interessato aveva anche fatto presente di possedere presso lo stesso Comune un'abitazione di proprietà dove trascorreva, tra l'altro, la maggior parte dell'anno.

Inoltre aveva anche prodotto la fotocopia della propria tessera elettorale rilasciata dallo stesso Comune e dalla quale risultava che l'interessato aveva votato il 13.06.04.

Le rimostranze e l'amarezza di questo cittadino si incentravano anche nel fatto che nel mese di maggio 2005 era stato convocato presso la Questura per il rilascio del permesso di soggiorno per tre mesi come fosse uno straniero qualunque venuto in Italia per turismo.

Da quanto esposto si evidenziava che l'interessato non solo non aveva avuto tempestiva risposta scritta, che comunque gli avrebbe consentito un eventuale ricorso gerarchico, ma addirittura era stato considerato solo e soltanto uno straniero e non già un cittadino italiano che era tornato a vivere nella propria patria di origine.

Nel merito della questione lo scrivente faceva rilevare che il vigente art. 2 della L. n° 1228 del 24/12/1954, prevede che "è fatto obbligo ad ognuno di chiedere l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale" e che "l'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza"; di converso l'art. 4

della L. n° 470 del 1988 dispone che "la cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata anche per iscrizione all'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero".

Pertanto veniva invitato il Dirigente del Servizio Demografico del Comune a voler riconsiderare alla luce della legislazione vigente la posizione dell'interessato e la Prefettura competente per territorio, veniva invitata a svolgere nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e di sovraordinazione gli opportuni interventi al fine di pervenire ad una soluzione positiva della questione.

Su tali sollecitazioni la stessa Amministrazione comunale assicurava che l'istanza dell'interessato sarebbe stata accolta con la massima sollecitudine e nel contempo si scusava per i disagi creati.

5.13.2 Esposto di alcuni consiglieri comunali avverso deliberazione riguardante l'adeguamento dello Statuto

Alcuni consiglieri comunali inviavano a questo Ufficio un esposto con il quale chiedevano l'annullamento della deliberazione riguardante l'adeguamento dello Statuto, in quanto la stessa, avendo ottenuto solo n° 8 voti favorevoli, non aveva raggiunto la richiesta maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati così come previsto dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Riguardo a tale problematica, pur non avendo lo scrivente una specifica competenza ad assumere provvedimenti in merito, riteneva di dover esprimere alcune considerazioni a titolo puramente collaborativo.

In primis, in base ad un costante orientamento interpretativo espresso dal Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per le Autonomie Locali (condiviso pienamente dallo scrivente) nel calcolo della maggioranza qualificata per la modifica (o adeguamento) dello Statuto Comunale (mancando una espressa e diversa previsione regolamentare), andava

applicato il criterio dell'arrotondamento aritmetico all'unità superiore qualora la cifra decimale fosse stata superiore a 50.

Al riguardo l'Ufficio faceva riferimento alle norme di diritto positivo di cui all'art. 47, comma 1, TUEL n° 276/2000 e l'art. 5 comma 7, l'art. 7 comma 1 e l'art. 9 comma 5 della L. 481/1993.

Pertanto, dalle considerazioni suesposte, sembrava imprescindibile l'applicazione del menzionato criterio dell'arrotondamento all'unità superiore (cioè 9 voti favorevoli) dal momento che i due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune interessato (dovendosi comprendere anche il Sindaco) assommavano alla cifra decimale di 8,66.

5.13.3 Erogazione di ausili finanziari a favore delle associazioni meritevoli: il Difensore civico relaziona alla Corte dei Conti

Il Presidente della II Commissione Consiliare Permanente di un Comune interessava questo Ufficio della problematica relativa alla erogazione di contributi finanziari che il Consiglio comunale intendeva disporre a favore di alcune associazioni.

Secondo l'interessato, detto intento da parte del Comune si sarebbe posto al di fuori dell'iter procedurale previsto dal regolamento comunale per la concessione dei finanziamenti e benefici ad Enti pubblici e privati ed in particolare con l'art. 14 del relativo regolamento.

Al riguardo vi era stata una notevole e nutrita corrispondenza tra questo Ufficio e l'Amministrazione comunale al fine di chiarire i vari aspetti della problematica.

Nonostante il nostro avviso espresso circa la dubbia regolarità del procedimento relativo all'erogazione di detti finanziamenti per la contrarietà – tra l'altro - al disposto di cui all'art. 12 della L. 241/90, lo stesso Presidente inviava un'ulteriore nota (prot. 1453 del 12/08/2005) con la quale comunicava a questo Ufficio che l'Ente aveva dato attivazione al deliberato

del Consiglio e della Giunta emettendo i relativi mandati di pagamento a favore di alcune associazioni.

Pertanto si riteneva opportuno rimettere per la debita conoscenza e competenza, alla Procura della Corte dei Conti tutta la documentazione relativa alla problematica sottesa, al fine di una eventuale verifica del caso.

5.13.4 Richiesta parere su alcuni atti e posizioni assunte da un'Amministrazione comunale

Alcuni consiglieri di minoranza di un Comune si rivolgevano al Difensore civico chiedendo di esprimersi su alcune loro perplessità relative all'azione amministrativa della maggioranza dello stesso Comune.

Il primo quesito faceva riferimento alla mancata adozione da parte del Comune del Regolamento del Consiglio comunale.

Al riguardo lo scrivente esprimeva le seguenti considerazioni.

Nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per il funzionamento dei propri organi.

L'approvazione del Regolamento interno del Consiglio comunale è rimesso alla competenza del Consiglio stesso (art. 42 D.Lgs. n. 267/2000).

Tale atto assume particolare importanza dal fatto che, gran parte dell'autonomia che l'ordinamento riconosce al Consiglio comunale, si estrinseca nel relativo regolamento per il funzionamento, richiamato dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pertanto l'Ufficio riteneva quindi opportuno che, anche se in assenza di precisi termini perentori, una Amministrazione comunale non doveva procrastinare più del dovuto il dotarsi di Regolamenti che specifiche disposizioni di legge impongono.

Il secondo quesito riguardava la legittimità della delibera di approvazione del Piano Triennale delle Assunzioni adottata secondo gli istanti illegittimamente dal Consiglio.